

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Aponte Presidente
dott. Pietro Guidotti Consigliere
dott. Anna De Cristofaro Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:
CORRENTISTI

APPELLANTI

contro

BANCA

APPELLATA

IN PUNTO A:

appello per la riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia Sezione seconda civile n. 955/2015 pubblicata il 6 luglio 2015

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 novembre 2017: gli appellanti come da atto di appello e la banca appellata come da comparsa di costituzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il tribunale di Reggio Emilia, provvedendo sulle domande proposte dai CORRENTISTI al fine di accertare l'inadempimento contrattuale della Banca SpA e l'illegittimo comportamento riferito alla levata del protesto di un assegno in data 27/10/2011 per "difetto di provvista", le respingeva, condannando gli attori alle spese di lite e di c.t.u. nonché al pagamento di un'ulteriore somma per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma terzo c.p.c., in base alle seguenti motivazioni.

Il primo giudice riteneva che il protesto fosse stato legittimamente levato per la dimostrata mancanza di fondi a copertura dell'assegno di euro 342,78 emesso dal PRIMO CORRENTISTA, in considerazione del fatto che la SECONDA CORRENTISTA, lamentando la violazione delle particolari condizioni inizialmente pattuite dalla banca in loro favore, in data 21/10/2010 aveva ritirato tutta la provvista (pari ad euro 1700) esistente sul conto corrente con l'intenzione di estinguerlo.

Valutava l'irrilevanza della prospettazione difensiva degli attori basata sul fatto che la SECONDA CORRENTISTA, prima di ritirare la provvista, aveva chiesto e ottenuto dal vicedirettore rassicurazione sull'avvenuto addebito dell'assegno emesso dal marito per l'importo di euro 342,78, considerando che la stessa, pur venuta a conoscenza del fatto che il titolo non risultava ancora addebitato, nulla aveva fatto al riguardo, se non scrivere una lettera raccomandata alla banca e, ancor più, aveva ignorato il telegramma pervenuto in data 24 ottobre 2011 con cui la banca invitava i correntisti a passare urgentemente in filiale per informazioni urgenti.

Riteneva in definitiva che la mancanza di fondi fosse un dato oggettivo e inconfutabile e quindi la levata del protesto un atto dovuto, a nulla rilevando le motivazioni sopra richiamate; valutava altresì l'irrilevanza, ai fini della legittimità del protesto, delle censure rivolte alla banca che, in tesi, aveva

Sentenza, Corte di Appello di Bologna, Pres. Aponte, Rel. De Cristofaro, n. 536 del 21.02.2018

addebitato sul conto corrente spese e competenze diverse da quelle pattuite, determinando la scopertura del conto.

Richiamava la conforme valutazione effettuata sia dal giudice designato che aveva respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dagli attori per ottenere la cancellazione del protesto, sia dal collegio che, in sede di reclamo, aveva confermato il provvedimento di rigetto.

Infine, osservava, alla stregua della c.t.u. espletata in giudizio, che, anche a voler decurtare dalle somme addebitate ai correntisti alcune voci di spesa (sia le spese di chiusura trimestrale che le commissioni di disponibilità fondi e mancanza fondi), alla data di levata del protesto, il conto corrente era comunque passivo e quindi del tutto insufficiente a garantire il regolare pagamento dell'assegno in oggetto.

Da ultimo, riteneva che il comportamento processuale degli attori integrasse la colpa grave consistita nell'aver promosso un'azione in modo manifestamente temerario, come dimostrato dal rigetto di tutte le domande proposte, non solo in sede di merito, ma anche nella fase cautelare, valutando equitativamente l'entità della condanna ex art. 96 c.p.c. nella metà di quanto liquidato a titolo di spese legali.

2. Propongono appello i soccombenti per chiedere, in via istruttoria, l'ammissione delle prove orali disattese dal primo giudice e la rinnovazione della c.t.u. e, nel merito, la riforma della sentenza, in base ai seguenti motivi:

>erroneo accertamento della mancanza della provvista conseguente all'omessa considerazione della domanda di accertamento delle violazioni contrattuali, senza neppure ammettere l'istruttoria richiesta che avrebbe dimostrato le rassicurazioni fornite dal vicedirettore della filiale circa il già avvenuto addebito dell'assegno, legittimando la SECONDA CORRENTISTA a prelevare tutti i fondi esistenti sul conto corrente; omessa considerazione della raccomandata inviata dagli appellanti e ricevuta dalla banca il 25/10/2011 ed erronea attribuzione del carattere liberatorio al telegramma dell'istituto di credito ricevuto il 24/10/2011;

>omessa considerazione della illegittimità del protesto che avrebbe potuto essere evitato e che aveva finito per rappresentare un atto volontario, deliberato e punitivo nei confronti dei clienti che sono stati determinati nel far valere le proprie ragioni diffidando la banca ad attenersi alle condizioni contrattuali in essere;

>pedissequo recepimento delle conclusioni del c.t.u. da parte del tribunale senza considerare l'errore commesso dall'esperto nel riclassificare il conto corrente considerando gli accrediti pervenuti per un diverso rapporto ossia il dossier titoli a custodia, mai oggetto di censura;

> omessa valutazione della illegittima compensazione operata tra il saldo finale del conto corrente e le spese legali liquidate in favore della banca all'esito del procedimento cautelare promosso dal primo correntista, con la necessità di valutare che il credito dei correntisti alla chiusura del rapporto sarebbe stato di euro 2.685,08.

3.Si è costituita la banca appellata per opporsi a tutte le richieste istruttorie e per chiedere l'integrale conferma della sentenza, con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di appello e di un'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata, considerata la proposizione di un gravame palesemente infondato, con protrazione del pregiudizio ed ulteriore aggravio di spese. La banca evidenzia, per quanto occorrer possa, l'inadempimento degli appellanti al pagamento delle ulteriori spese, di registrazione dei provvedimenti cautelari e di condanna della fase di reclamo, e rappresenta inoltre che gli appellanti hanno ulteriormente moltiplicato i procedimenti querelando la banca per appropriazione indebita (denuncia archiviata con provvedimento del 15-16 gennaio 2013), protraendo il pregiudizio.

4.La corte, dopo la prima udienza di comparizione ha rinviato al 7 novembre 2017 per la precisazione delle conclusioni e in quella sede ha trattenuto la causa in decisione con i termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.

5.L'appello è infondato in quanto tale va disatteso.

5.1. Esaminando i primi due motivi di appello, vanno richiamate le seguenti circostanze da ritenersi pacifiche:

-l'assenza di fondi sul conto corrente e quindi la mancanza di provvista, come ammesso dagli attori nella stessa prospettazione della domanda, a nulla rilevando la giustificazione della seconda correntista, ribadita in tutte le difese, secondo cui la stessa, prima di prelevare la provvista, in quanto decisa ad estinguere il rapporto con la banca, aveva chiesto e ottenuto rassicurazione dal vicedirettore sul previo addebito dell'assegno che era stato emesso dal marito;

-la condotta del tutto colposa dei clienti i quali, consapevoli della mancanza di provvista, anziché recarsi in filiale per versare i fondi necessari (peraltro pari ad euro 342,78), avevano inviato una raccomandata, con cui "*chiedevano un riscontro immediato al fine di evitare possibili conseguenze pregiudizievoli*" e, ancor più, avevano deliberatamente ignorato il telegramma urgente inviato dalla banca in cui venivano invitati a presentarsi per comunicazioni urgenti;

-la legittimità del protesto in quanto atto necessitato e dovuto che non era altrimenti evitabile se non ottemperando all'invito della banca a recarsi in filiale (al fine di ripristinare la provvista): si rammenta che l'unico modo per ritenere illegittimo il protesto sarebbe stato dimostrare che, alla data della presentazione dell'assegno all'incasso, sul conto corrente vi fosse la provvista sufficiente al suo pagamento;

-la necessità di salvaguardare la finalità del protesto in relazione sia alla funzione di tutela della pubblica fede, sia alla necessità di impedire la decadenza dall'azione di regresso eventualmente esperibile.

Ciò premesso, neppure può considerarsi conforme a buona fede il comportamento del cliente che ritenga di non dovere ripristinare la provvista, invocando, in modo del tutto soggettivo, un comportamento della banca in violazione agli accordi contrattuali (addebito di spese e commissioni non pattuite), trattandosi di una contestazione tutta da dimostrare: come già osservato dal Collegio in sede di reclamo, è evidente come "*la mera allegazione di un credito, peraltro oggetto di contestazione, non valga a configurare l'esistenza di una provvista*" (così la sentenza a pagina 6). In altre parole, nessun rilievo può assumere, ai fini della valutazione sulla legittimità o meno del protesto, l'eventuale sussistenza, tutta da dimostrare, di un credito restitutorio vantato dai clienti nei confronti della banca.

Gli argomenti illustrati valgono a disattendere il motivo di appello proposto.

Va aggiunto che le prove orali dedotte con l'atto di appello sono del tutto irrilevanti ai fini della eventuale riforma della sentenza di primo grado in quanto i capitoli formulati sono volti a confermare situazioni del tutto pacifiche, rappresentate dalla sequenza dei fatti che gli stessi attori espongono e che la banca non contesta, oltre a voler dimostrare la circostanza che il vicedirettore avrebbe assicurato che il saldo del conto era già al netto dei bolli e dell'assegno emesso dal marito. Peraltro, anche la prova di una simile circostanza, peraltro contestata, non renderebbe illegittimo il protesto in quanto, una volta verificata, come la seconda correntista espressamente ammette, la mancanza di provvista, quest'ultima, volendo evitare le conseguenze negative del protesto, avrebbe dovuto recarsi sollecitamente in filiale per versare i fondi necessari, con o senza invito della banca, mentre ciò non ha fatto.

Si conferma quindi anche il rigetto delle prove orali.

5.2. Parimenti, il terzo motivo di appello, con cui viene lamentato l'acritico recepimento delle conclusioni del c.t.u. da parte del tribunale, non merita accoglimento.

Sentenza, Corte di Appello di Bologna, Pres. Aponte, Rel. De Cristofaro, n. 536 del 21.02.2018

Deve preliminarmente osservarsi che, in base a quanto sopra osservato, l'espletamento di una c.t.u. non era strettamente funzionale alla valutazione della legittimità o meno del protesto.

In ogni caso, il tribunale ha ritenuto di affidare ad un c.t.u. l'incarico di verificare se gli interessi, le spese, le commissioni o le valute applicate sul conto corrente intestato agli attori avessero rispettato le condizioni contrattuali (più favorevoli) dagli stessi suggerite e, ciò premesso, di quantificare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti sia alla data della levata del protesto che alla data della chiusura del rapporto, con decurtazione di eventuali importi dovuti a oneri non contrattualmente convenuti.

Il c.t.u., esaminando la documentazione allegata in causa (particolarmente dagli attori, su cui gravava l'onere della prova dei presupposti della domanda), ha effettuato la riclassificazione del conto, con varie ipotesi, effettuando lo storno di differenti voci di spesa, a prescindere dalla valutazione della congruità o meno di tale operazione (si vedano le diverse ipotesi a pag. 15-16) concludendo che "in ogni caso il saldo determinato è sempre a debito per il correntista".

Anche le risultanze della c.t.u. hanno quindi confermato la correttezza della valutazione sulla legittimità del protesto.

Ciò premesso, gli appellanti rivolgono alla c.t.u. le stesse critiche mosse in primo grado a cui l'esperto aveva già risposto precisando:

-che non aveva conteggiato le commissioni sugli storni e sugli addebiti non dovuti ed anche le spese di liquidazione chiusura, pur rimanendo convinta «che tali spese sono dovute dal correntista anche quando ci sono parziali chiusure "dare"» (ciò nonostante, aveva fornito la tabella a pag. 13 per consentire l'eventuale storno della somma di euro 135,60, di cui € 120 per oneri e € 15,60 per interessi);

-aveva eliminato i riaccrediti della banca circa il conto titoli ma non aveva potuto operare alcuno storno relativo al conto titoli per mancanza della documentazione: il c.t.u. osservava correttamente che i documenti in oggetto non erano presenti in atti né il ctp di parte attrice ne aveva chiesto la produzione; in ogni caso, non aveva accolto la richiesta del legale di parte di produrli in quanto effettuata nel sabato antecedente il lunedì di scadenza del deposito della perizia e peraltro senza l'accordo delle parti;

-anche le commissioni di disponibilità fondi e mancanza fondi erano state calcolate e quantificate nell'importo di € 107,56 per un eventuale storno.

In tutti i casi, a seconda delle ipotesi formulate, il saldo dei clienti era sempre a debito. Queste le conclusioni finali: euro 788,24, alla data del protesto (27 ottobre 2011); euro 754,10 alla data della chiusura del rapporto (26 gennaio 2012).

Obietta ancora la difesa degli appellanti (cfr. comparsa conclusionale a pag. 26) che sarebbero stati effettuati degli storni illegittimi e inammissibili in quanto afferenti al diverso rapporto, mai contestato, di dossier titoli a custodia.

In contrario, si richiama la risposta del c.t.u. alle osservazioni del consulente di parte degli attori, sul fatto che la riclassificazione era stata fatta sulla base della documentazione esistente agli atti, essendo inammissibili le ulteriori produzioni in sede di consulenza tecnica, nell'imminenza della scadenza del termine, senza il consenso dell'altra parte.

Va comunque considerato che tutte le critiche sulla riclassificazione del conto sono irrilevanti in quanto non potrebbero in alcun modo condurre alla riforma della decisione in tema di legittimità del protesto, atteso che la mancanza fondi è un dato oggettivo che non poteva minimamente essere influenzato dall'esistenza di contestazioni nel rapporto banca-clienti.

Sentenza, Corte di Appello di Bologna, Pres. Aponte, Rel. De Cristofaro, n. 536 del 21.02.2018

Va infine aggiunto, come meglio verrà precisato esaminando l'ultimo motivo di appello, che l'eventuale riaccredito di tali cifre (la somma delle quali è pari ad € 453,91) non modificherebbe in alcun modo il saldo in favore dei clienti, considerando le somme complessivamente dovute, all'esito dei vari procedimenti avviati (ricorso ex art. 700 c.p.c., fase di reclamo, causa di primo grado, procedimento penale), che hanno visto gli odierni appellanti sempre soccombenti.

5.3. Da ultimo, va confermata la correttezza della motivazione del primo giudice laddove ha ritenuto legittima la compensazione operata dalla banca tra il saldo finale del conto corrente cointestato agli attori e le varie spese legali liquidate in favore della banca, in quanto operata sulla base di crediti reciproci e omogenei, entrambi liquidi ed esigibili, in osservanza del disposto dell'articolo 1243 del codice civile.

E' significativo rammentare che tale motivazione viene ribadita anche nell'ordinanza di archiviazione del GIP presso il tribunale di Reggio Emilia del 15-16 gennaio 2013, allegata agli atti, con cui si è concluso il procedimento di appropriazione indebita aperto a carico della banca a seguito della denuncia degli odierni appellanti. Si legge nel provvedimento che: *“a seguito dell'estinzione del c/c non era stato emesso alcun assegno circolare ma solo una partita destinata a costituire la provvista per l'emissione dell'assegno in data 25/1/2012”*; successivamente, i querelanti erano stati condannati a corrispondere, a titolo di spese legali conseguenti al rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c., la somma di euro 2032,32; la banca, avvalendosi del meccanismo della compensazione legale, sussistendo contrapposti crediti certi, omogenei, liquidi ed esigibili aveva emesso assegno circolare per la differenza tra le somme e tale operazione non presupponeva il consenso dei querelanti; la notizia di reato doveva pertanto ritenersi infondata.

A conclusione degli argomenti precedenti, va osservato che gli attori non hanno riproposto, come motivo di appello, le critiche rivolte a BANCA SpA per aver ritardato la chiusura del conto al fine di appropriarsi di somme di danaro (cfr. l'assegno circolare sopra menzionato).

Per completezza, si osserva che risultano a carico degli appellanti, come evidenziato dalla difesa della banca appellata, una serie di oneri non ancora corrisposti: le spese del procedimento cautelare (a carico del solo primo correntista); le spese di condanna della fase di reclamo; le spese di registrazione dei suddetti provvedimenti; infine, le spese del giudizio di primo grado, inclusa la tassa di registrazione e il compenso del c.t.u. non ancora pagati.

6. A tali oneri dovranno aggiungersi le spese per la soccombenza in fase di appello, liquidate come in dispositivo, conseguenti all'evidente infondatezza di tutti i motivi di gravame.

7. Le considerazioni che precedono confortano la tesi della banca che ha chiesto, anche in appello, la condanna dei correntisti ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. per avere gli stessi promosso il giudizio nonostante la consapevolezza dell'infondatezza delle loro richieste e, in generale, per avere moltiplicato i procedimenti (fase cautelare, reclamo, giudizio di primo grado, giudizio di appello e finanche giudizio penale, terminato con l'archiviazione) abusando dello strumento processuale in danno della controparte, senza peraltro mai provvedere al pagamento delle spese provocate da tale condotta.

8. Anche questa corte ritiene pertanto integrata la fattispecie della responsabilità aggravata, con la conseguenza che le parti soccombenti dovranno essere condannate al pagamento di una ulteriore somma di condanna, che può essere equitativamente determinata nella metà delle spese di soccombenza liquidate per la fase di appello.

9. Sussistono altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.

P.Q.M.

Sentenza, Corte di Appello di Bologna, Pres. Aponte, Rel. De Cristofaro, n. 536 del 21.02.2018

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CORRENTISTI nei confronti di BANCA S.p.A., per la riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia Sezione seconda civile n. *omissis*/2015 pubblicata il 6 luglio 2015, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge l'appello proposto;
- condanna gli appellanti alla rifusione in favore di BANCA SpA delle spese di lite, che liquida in euro 5.500 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
- condanna altresì gli appellanti al pagamento in favore di BANCA SpA della ulteriore somma di euro 2.750,00, ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cpc;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 9 febbraio 2018.

Il Presidente
Dott. Roberto Aponte
Il Consigliere estensore
dott. Anna De Cristofaro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS